

STATUTO

DELL'ASILO INFANTILE DI BUSSETO





STATUTO
DELL' ASILO INFANTILE


DI

BUSSETO



BUSSETO
Tipografia Fava Leopolda
1897


*Statuto dell' Asilo Infantile di Busseto costituito
in Ente Morale con R. Decreto 29 Agosto 1897.*



STATUTO
DELL' ASILO INFANTILE

✱ DI ✱

BUSSETO



CAPO PRIMO

Scopo dell' Istituto

ARTICOLO 1.º

L'Asilo infantile è ordinato a dare alla Infanzia principii fondamentali di educazione e di istruzione, ed è aperto ai bambini dei due sessi, del Comune di Busseto, a qualunque culto appartengono, dell'età dai tre ai sei anni, che risultino appartenere a famiglie povere e che non possano avere della loro prole la necessaria cura.

ARTICOLO 2.º

Il numero dei bambini da accettarsi nell'Asilo può essere limitato soltanto per insufficienza di rendite e di locale: quando tale limitazione tornasse necessaria verranno accettati a preferenza:

1.º I figli dei più poveri.

2.° Quelli che hanno perduti i loro genitori od uno di essi, o che hanno i parenti assenti od impotenti al lavoro.

3.° I fanciulli di quei poveri parenti che sono costretti ad abbandonare la cura per guadagnare giornalmente da vivere.

4.° Quelli che il Comitato stimasse meglio sottrarre alla trascuranza dei genitori.

ARTICOLO 3.°

L'Asilo è aperto tutti i giorni, tranne i festivi, e l'orario verrà fissato dal Regolamento interno. Le ore di ciascun giorno sono ripartite tra i più adatti insegnamenti religiosi, morali, intellettuali ed esercizi manuali suggeriti dai migliori pedagogisti, e fra svariati ricreamenti.

ARTICOLO 4.°

L'Istituto fornisce giornalmente nel meriggio una sufficiente minestra.

In ora diversa da quella dell'ordinaria refezione, sarà dispensata ai bambini la provvigione di pane che, nella qualità e quantità determinate dal Regolamento, dovrassi fornire dalle rispettive famiglie.

Permettendolo la rendita dell'Istituto, ciascun fanciullo sarà provveduto di una sopravveste uniforme, di libri ed oggetti d'istruzione.

CAPO SECONDO

Dei mezzi finanziari

e dell'Amministrazione dell'Asilo in generale

ARTICOLO 5.°

I mezzi pel mantenimento dell'Asilo consistono:
a) Nelle rendite del patrimonio di cui l'Opera Pia è di già, o sarà per venire in possesso, da ammini-

strarsi ed erogarsi a termini dei rispettivi atti di fondazione;

b) Nel prodotto delle azioni di annue lire *cinque* italiane;

c) Nelle gratuite prestazioni d'opera;

d) Nelle oblazioni eventuali temporarie di danaro o di oggetti qualunque siano.

ARTICOLO 6.º

È contribuente, ossia azionista chi paga l'annuo contributo di lire *cinque* almeno, in due rate uguali semestrali anticipate, e chi abbia assunto una gratuita prestazione d'opera per un tempo non minore di tre anni e finchè rimane nell'effettivo esercizio dell'opera assunta.

ARTICOLO 7.º

Chi versa una o più azioni nella misura di lire *Cento* per ciascuna, è azionista a vita.

ARTICOLO 8.º

L'azione temporanea è triennale e l'azionista che, due mesi innanzi la scadenza del triennio d'esercizio in corso, non dà avviso per iscritto di cessare dal far parte dell'Opera pia, si intende continuare anche per il triennio successivo e così di triennio in triennio.

ARTICOLO 9.º

Chi senza essere contribuente (art. 6.º) vuol concorrere in qualche modo a favore degli Asili, è considerato come benefattore e delle relative elargizioni o prestazioni sarà tenuto conto, facendone, ove occorra, pubblica menzione nei rendiconti annuali.

ARTICOLO 10.º

L'Amministrazione dell'Asilo è regolata dal

presente Statuto, dal Regolamento interno, dalle deliberazioni dell'Assemblea generale dei Soci e del Comitato Direttivo.

CAPO TERZO

Dell'Assemblea generale dei Soci

ARTICOLO 11.º

Spetta all'Assemblea generale dei Soci:

- 1.º Di approvare i bilanci preventivi annuali ed il rendiconto presentato dal Comitato Direttivo;
- 2.º Di nominare tra i Soci il Presidente e gli altri Membri del Comitato Direttivo;
- 3.º Di deliberare sulle proposte modificative dello Statuto;
- 4.º Di accettare doni e lasciti che venissero fatti all'Istituto, uniformandosi alle Leggi sulle capacità di acquistare per parte dei Corpi Morali.

ARTICOLO 12.º

La convocazione e la Presidenza dell'Assemblea generale dei soci spetta al Presidente ed in mancanza al Vice Presidente od al Membro Anziano del Comitato medesimo.

ARTICOLO 13.º

Le adunanze ordinarie hanno luogo due volte all'anno, l'una nel mese di Settembre o di Ottobre, l'altra in quella di Aprile o di Maggio; le straordinarie quando il Comitato Direttivo ne ravvisi l'opportunità, o dieci Soci ne facciano domanda per iscritto indicandone l'oggetto, oppure per ordine dell'Autorità Governativa.

ARTICOLO 14.º

Nell'adunanza di Settembre o di Ottobre si procede alle nomine dei Membri necessari a completare

il Comitato Direttivo, si discute e stabilisce il bilancio per l'anno avvenire e si eleggono due Revisori del Conto Consuntivo per l'anno corrente, scegliendoli fra i Soci estranei all'attuale ed alla futura amministrazione.

Nell'adunanza di Aprile o di Maggio si esamina dietro rapporto dei Revisori, il Conto Consuntivo dell'anno antecedente e si decide sulla sua approvazione.

ARTICOLO 15.°

La convocazione delle Adunanze ordinarie sarà annunciata *otto* giorni prima.

Per le straordinarie basteranno *tre* giorni; ma nell'avviso dovranno essere specificati gli affari da trattarsi.

ARTICOLO 16.°

Per la legalità delle deliberazioni si richiede: in prima convocazione la presenza di un quinto dei Soci, compresi i Membri intervenuti del Comitato; in seconda convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, e nel relativo invito basterà venga indicato trattarsi di seconda convocazione.

ARTICOLO 17.°

Nelle adunanze ordinarie soltanto possono i Soci fare nuove proposte, le quali però trovando l'appoggio di altri cinque Soci, non potranno essere discusse che in una Adunanza successiva anche straordinaria.

ARTICOLO 18.°

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Comitato Direttivo potrà adottare quel siste-

ma di votazione che nei casi concreti, crederà più opportuno, attenendosi però sempre alla votazione segreta quando si tratta di persone.

ARTICOLO 19.º

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario, devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute: si terrà conto delle opposizioni, dichiarazioni o riserve colle quali taluno abbia inteso spiegare, difendere o ricusare il proprio voto.

Quando qualche Membro dell'Amministrazione si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatto cenno nel verbale. I verbali dopo letti ed approvati verranno sottoscritti dal Comitato.

ARTICOLO 20.º

Gli enti e corpi morali Soci dell'Asilo, avranno diritto di voto per mezzo di un rispettivo loro rappresentante, il quale, finchè dura in carica potrà altresì esser eletto Membro del Comitato; ma in ogni caso, se azionista non potrà avere più di due voti compreso il proprio.

CAPO QUARTO

Del Comitato Direttivo

ARTICOLO 21.º

Il Comitato Direttivo è composto di *sette Membri* compreso il Presidente tutti nominati dall'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.

Degli altri sei Membri del Comitato, due cessano ogni anno di farne parte. — Finchè non sia stabilito il turno di anzianità fra questi sei Membri, saranno estratti ogni anno a sorte quelli che dovranno uscire d'Ufficio.

Anche i Membri del Comitato potranno sempre essere rieletti.

ARTICOLO 22.º

Il Comitato Direttivo sceglie ogni anno nel proprio seno un *Vice Presidente* ed un *Segretario*. — Nomina un *Cassiere* e sceglie fra i Membri della Società un *Ispettore* ed un *Economo*; questi tre ufficiali esercitano il loro ufficio per tre anni, e potranno essere rieletti.

Nomina pure tra i Soci due *Promotori* e due *Promotrici* di beneficenza, i quali durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Designa mensualmente quattro *Visitatori* e quattro *Visitatrici* prendendoli per turno tra i Soci medesimi.

Avrà cura che settimanalmente venga fatta una visita medica per l'igiene dell'Asilo.

ARTICOLO 23.º

Il Comitato nomina, sospende e licenzia la *Maestra Direttrice*, le *Maestre assistenti* o praticanti ed il personale di servizio, e ne determina i relativi emolumenti.

ARTICOLO 24.º

Spetta al Comitato di eseguire e far eseguire le deliberazioni dell'Assemblea generale dei Soci, formare il Regolamento d'amministrazione e servizio interno; ammettere i bambini, dare in genere l'indirizzo morale ed intellettuale dell'Istituto e provvedere a tutti gli atti d'amministrazione che non fossero riservati all'Assemblea generale dei Soci.

ARTICOLO 25.º

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, e a parità di suffragi le proposte sono respinte.

ARTICOLO 26.º

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessario l'intervento di quattro almeno dei suoi Membri.

ARTICOLO 27.º

Gli amministratori che senza giustificato motivo, non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute decadono dalla carica.

La scadenza è pronunciata dal Comitato e può essere promossa dal Prefetto.

CAPO QUINTO

Attribuzioni degli Uffici Speciali

ARTICOLO 28.º

Il Presidente oltre le attribuzioni che gli sono demandate da particolari disposizioni di questo Statuto, rappresenta l'Asilo, l'Assemblea dei Soci ed il Comitato Direttivo nei rapporti coll'Autorità Governativa, col pubblico e coi privati; promuove e sostiene le azioni giuridiche, firma i mandati di pagamento e sorveglia l'andamento dei vari rami di servizio.

ARTICOLO 29.º

Il Segretario del Comitato esercita tali funzioni anche nell'Assemblea generale dei Soci, stende ed autentica i processi verbali, conserva tutte le carte ed i documenti spettanti all'Istituto, formandone un esatto inventario, ed accudisce in generale a tutti gli atti di cancelleria.

ARTICOLO 30.º

L'Ispettore ha il mandato speciale di visitare frequentemente l'Asilo, invigilarne l'andamento nella

parte educativa e disciplinare, riferirne al Comitato e promuovere i provvedimenti necessari.

ARTICOLO 31.º

I promotori e le promotrici di beneficenza tengono incarico di raccogliere elargizioni e di procurare nuove azioni e la rinnovazione di quelle che vanno a scadere.

ARTICOLO 32.º

È ufficio dei Visitatori e delle Visitatrici di portarsi con assiduità all'Asilo, rilevarne i bisogni, i progressi, i difetti, sorvegliare sul vitto che si somministra ai bambini e sul trattamento in genere che vi ricevono onde sia conforme ai principi di carità ed in rapporto all'indole, età e salute loro, farne rapporto all'Ispettore suggerendo quei miglioramenti che ravvisassero opportuni.

ARTICOLO 33.º

L'Economo riceve la consegna di tutti i beni spettanti all'Asilo, meno il danaro ed i valori la cui custodia è devoluta al Cassiere, e ne forma generale inventario. Fa eseguire le piccole riparazioni, procede alla provvista d'uso ordinario, dà esecuzioni ai contratti debitamente deliberati, dispone per le minute spese con somme che gli vengono anticipate dietro ordine del Comitato, e delle quali dà conto alla fine di ogni mese, riceve le offerte di cose mobili in natura tenendone nota in apposito registro e facendone l'uso determinato dal Comitato, ed ove non possano usarsi né conservarsi, ne procura la vendita versandone il danaro in cassa.

Infine sorveglia perché i mobili dell'Asilo non siano deteriorati e che le proprietà immobili vengano migliorate secondo i contratti e le circostanze.

ARTICOLO 34.°

Il Cassiere tiene in consegna il danaro, le carte valori e contabili, riscuote le rendite, le quote dovute dagli azionisti o da altre persone per qualsiasi motivo, fa pagamenti su regolari mandati e rende annualmente il conto di sua gestione.

Il Cassiere è tenuto prestare cauzione nella misura che verrà determinata dal Comitato Direttivo, osservate le prescrizioni indicate all'art.° 39 del Regolamento di Contabilità approvato col R.° Decreto 5 Febbraio 1891 N.° 99.

ARTICOLO 35.°

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel Tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente e di quello fra i Membri del Comitato delegato alla firma dei Mandati oppure del Membro anziano.

CAPO SESTO

Del Prefetto alla Pietà

ARTICOLO 36.°

Il Parroco è di diritto prefetto alla pietà.

Sotto la sua direzione e sorveglianza le Docenti istruiscono ed esercitano i bambini nella preghiera, nel catechismo e nella storia sacra in proporzione dell'età.

Per conoscerne il profitto interroga egli stesso, quando lo creda, i bambini.

CAPO SETTIMO

Del personale Insegnante ed Inserviente

ARTICOLO 37.°

La cura dei bambini, così per ciò che riguarda l'istruzione, come per la parte morale e fisica è affidata ad una Maestra Direttrice ed a Maestre assistenti o praticanti.

ARTICOLO 38.°

La Maestra Direttrice è responsabile di tutta quanta l'istruzione, la moralità, l'ordine, la disciplina ed il buon trattamento dei bambini. A Lei verrà affidato l'insegnamento della classe superiore dell'Istituto.

ARTICOLO 39.°

La Maestra Direttrice ha diretta dipendenza dal solo Comitato, dal quale ognora prende ordine per tutto ciò che esce dall'ordinario governo dell'Istituto e dall'ordinaria cura dei bambini.

ARTICOLO 40.°

Le Maestre assistenti o praticanti non che gli inservienti obbediscono alla Direttrice per tutti gli Uffici attribuiti alla loro qualità e che saranno specificati nel Regolamento interno.

ARTICOLO 41.°

La Maestra Direttrice, le Maestre assistenti e Praticanti e gli inservienti ricevono uno stipendio annuo pagabile in dodicesimi posticipati.

ARTICOLO 42.°

Ogni anno in epoca determinata dal Comitato i fanciulli di ambo i sessi daranno nei rispettivi asili un pubblico saggio dell'istruzione loro impartita.

ARTICOLO 43.°

Ogni anno, in un giorno ed in una Chiesa da determinarsi dal Comitato, verrà celebrata una funzione religiosa commemorativa dei defunti benefattori degli Asili.

ARTICOLO 44.°

Il Comitato provvederà perchè i nomi dei Bene-

fattori più distinti, sia per elargizioni pecuniarie, sia per insigni prestazioni d'opera, vengano assicurati alla posterità.

ARTICOLO 45.°

Per qualunque evento venisse l'Asilo a sopprimersi il suo patrimonio sarà affidato al Comune. Questo dovrà tenerne separata gestione e destinarne le rendite ad impinguare il Capitale per riaprire l'Asilo ogni qualvolta la Società crederà di poterlo fare.

CAPO OTTAVO

Disposizioni Generali

ARTICOLO 46.°

Per ogni altra materia non contemplata dal presente Statuto Organico, si osserveranno, in quanto siano compatibili coll'ordinamento amministrativo della Istituzione, le norme prescritte dalla legge 17 Luglio 1890 N.° 6792 e dai Regolamenti relativi 5 Febbraio 1891 N.° 99.

IL PRESIDENTE

Firmato: **A. CARRARA.**

IL SEGRETARIO

Firmato: **E. LONGHI.**

Ministero dell'Interno

Visto: d'ordine di sua Maestà e con la modificazione di cui nel R.° Decreto.

IL MINISTRO

Firmato: **RUDINÌ.**

Per copia conforme
p. Il Direttore Capo di Divisione
Firmato: **FERRARI.**